

- Federnotizie - <https://www.federnotizie.it> -

Polizza sulla vita a favore di "eredi legittimi o testamentari": principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite

Scritto da *Daniela Riva* il 2 Luglio 2021 @ 8:30 Argomento: Approfondimento giuridico |

In ordine alle clausole di individuazione dei beneficiari designati genericamente come "*eredi legittimi o testamentari*" nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell'assicurato, è sorta, a partire dal 2015, in dottrina e in giurisprudenza, una vera "*querelle*" interpretativa, circa l'esatta nozione di beneficiario, a causa del contrapporsi di due diversi orientamenti delle Sezioni semplici della Cassazione.

Con la **sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021** la **Suprema Corte, a Sezioni Unite**, chiamata a dirimere il predetto contrasto, ha posto fine a dubbi e incertezze interpretative, enunciando i principi di diritto, di cui meglio infra.

Fermo restando che la questione decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici è sempre stata attinente **non alla natura del diritto** (visto che da sempre è pacifico in giurisprudenza che nel contratto di cui all'Art. 1920 c.c. il beneficiario designato sia titolare di un diritto "*iure proprio*", derivante dal contratto e acquistato per effetto della designazione e non "*iure successionis*"), **né alla fonte di tale acquisto** (il contratto, piuttosto che la delazione o l'accettazione ereditarie), il contrasto, in seno alla Suprema Corte, è sorto con riguardo alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell'assicurazione sulla vita, che prevedesse, quali beneficiari, gli eredi dello stipulante, comportasse anche un rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 25635/2018; Cass. 26606/2016; Cass., 8095/2007; Cass. 6531/2006; Cass. 15407/2000; Cass. 6062/1998; Cass. 4484/1996; Cass. 9388/1994; Cass. 3207/1994; Cass. 6548/1988; Cass. 4851/1980; Cass. 1779/1977; Cass. 1205/1975), il terzo/beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione in virtù di un atto "*inter vivos*" concluso

dall'assicurato con l'assicuratore, con la conseguenza che lo stesso può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione.

Il diritto, nell'ipotesi di cui all'Art. 1920 3° comma c.c., non entra a far parte del patrimonio ereditario e non può, quindi, essere oggetto di (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima: la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.

Secondo Cass. n. 9388 del 1994, in particolare: *"L'individuazione dei beneficiari-eredi andrebbe poi effettuata attraverso l'accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, dovrebbero presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote"*.

La Suprema Corte con la sentenza del 14 maggio 1996 n. 4484, partendo dall'identico presupposto ricostruttivo ad avviso del quale l'art. 1920 c.c., postula inequivocabilmente che, nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione – la quale costituisce negozio a favore di un terzo – fa sorgere il diritto direttamente in capo al beneficiario, e perciò il diritto stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa tutela è di natura contrattuale, ha affermato che, *"in difetto di diverso espresso dettaglio negoziale, una siffatta designazione concreta una mera specificazione del criterio di individuazione dei terzi beneficiari, determinati per relationem, non rinvenendosi, dunque, la connotazione tipica del negozio "mortis causa", e cioè la manifestazione della volontà di disporre, a favore dei propri eredi, di un bene del quale si presupponga l'appartenenza – presente o futura – al proprio patrimonio; non avendo, per altro, rilevanza alcuna, per identificare i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, le vicende collegate alla rinuncia o all'accettazione dell'eredità, decisiva essendo, piuttosto, la qualifica di chiamato all'eredità rivestita al momento della morte del contraente, atteso che comunque l'indennizzo non entra a far parte del patrimonio del defunto"*.

L'impostazione secondo cui il beneficiario erede acquista l'indennità assicurativa *"iure proprio"* e non *"iure successionis"*, giacché il relativo diritto nasce in suo favore dal contratto, è stata poi ribadita anche da Cass. 18 giugno 1998, n. 6062.

La Suprema Corte con la sentenza n. 15407 del 2000, dando seguito alla interpretazione della sentenza n. 9388 del 1994, ha ribadito che : *"Il diritto del beneficiario (designato come erede legittimo) alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente"*; e che: *"qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli "eredi legittimi o testamentari", tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che*

*rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi". (In tal senso anche: **Tribunale di Pavia del 15 febbraio 2019**).*

Dunque, nell'ipotesi di beneficiari individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò – come sopra detto – indipendentemente dalla effettiva vocazione, addirittura anche qualora dovesse seguire una successione testamentaria, in quanto la disposizione testamentaria non potrebbe integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della designazione avvenuta nel contratto di assicurazione.

Quanto alla **ripartizione dell'indennizzo tra gli eredi legittimi**, secondo la prevalente giurisprudenza, in mancanza di diversa previsione dell'assicurato, questa dovrebbe presumersi eguale tra tutti i chiamati all'eredità e non secondo le quote ereditarie previste dalla successione ex lege, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote (Cass. 9388/1994) e senza che assuma rilevanza la distinzione, propria delle regole della devoluzione ereditaria, tra i chiamati diretti e chiamati in rappresentazione (**Tribunale di Bari 5 luglio 2018**) .

Orbene escluso, come si è detto, che l'attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tali clausole alla qualità di "eredi" integra, dunque, un criterio di determinazione "*per relationem*" dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si è detto, è l'atto "*inter vivos*"), con la precisazione che l'individuazione dei soggetti designati – benché vada compiuta necessariamente al momento della morte dell'assicurato – non postula che i medesimi si identifichino con coloro che siano effettivamente chiamati all'eredità, cosicché con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione.

In netto contrasto con la posizione giurisprudenziale, sopra richiamata, si è posta nel 2015 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19210/2015, così statuendo: "*nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione*".

Con quest'ultima decisione è stato messo in discussione il principio, in precedenza pure affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui, nella interpretazione della volontà consacrata nelle clausole apposte nel contratto di assicurazione, il riferimento alle regole della devoluzione

dell'eredità assumerebbe rilevanza soltanto per individuazione della persona del beneficiario ma non anche per la misura della quota.

Le due differenti interpretazioni dell'articolo 1920 c.c., comma 3, comportano per i destinatari del vantaggio indennitario conseguenze economiche non indifferenti. Nella prima interpretazione, l'indennizzo – ispirato al valore meramente descrittivo dell'indicazione di eredi legittimi – viene suddiviso in parti uguali; nella seconda il quantum viene determinato pro quota sulla base delle regole della successione legittima.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nel 2015, a fronte della clausola di una polizza di assicurazione sulla vita, che prevedeva come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dello stipulante, la compagnia aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo dividendolo in tre parti uguali fra la moglie dello stesso ed i due nipoti, figli della sorella a lui premorta, subentrati per rappresentazione.

Con la predetta sentenza la Corte di Cassazione afferma che l'orientamento espresso essenzialmente nelle sentenze n. 9388 del 1994 e n. 4484 del 1996 non rivela una *"corretta applicazione dei criteri ermeneutici della materia contrattuale"*. In particolare, l'assunto che clausole simili si devono interpretare nel senso che impongano soltanto l'individuazione di chi sia erede dello stipulante, ma non anche il rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria, ad avviso della sentenza n. 19210 del 2015 sarebbe *"privo di giustificazione sul piano dell'esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione "erede" (la stessa) non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte"*. In sostanza, *"il dire che qualcuno è erede di un soggetto... secondo l'espressione letterale"* dovrebbe *"evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è"*.

Successivamente la Suprema Corte con le sentenze n. 26606/2016 e n. 25635/2018 si è ricollocata in posizione di continuità con l'orientamento giurisprudenziale iniziale, che può perciò definirsi maggioritario.

La sentenza n. 26606 del 2016, a proposito della interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione in caso di morte dell'assicurato che individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari, ha nuovamente affermato che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., costoro acquistano un diritto proprio all'indennizzo, il quale non entra, perciò, nel patrimonio ereditario oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie, né della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.

Trovando il diritto dei beneficiari fonte nel negozio *"inter vivos"* che reca la designazione, l'individuazione degli stessi, da compiere necessariamente al momento della morte dell'assicurato, non ne imporrebbe la coincidenza con coloro che siano effettivamente chiamati all'eredità: così, ove la polizza faccia riferimento agli eredi legittimi, gli stessi sarebbero da identificare con coloro che in astratto, avendo riguardo alla qualità esistente al momento della morte dell'assicurato, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione.

Anche con l'ordinanza n. 25635 del 2018 la Suprema Corte è tornata a sostenere che la designazione dei terzi beneficiari dell'assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi significa che gli stessi sono da identificarsi *"per relationem"* con coloro che *"in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità"*. Fermo, così, il diritto *"iure proprio"* del beneficiario, all'assicurato residua il potere, previsto dall'art. 1921 c.c., di revocarne la designazione nelle stesse forme in cui può essere fatta a norma dell'art. 1920 c.c..

A seguito delle diverse posizioni assunte dalla Suprema Corte, soprattutto con riguardo ai criteri di ripartizione delle quote tra i beneficiari, nel caso di loro designazione come "eredi legittimi", la **Corte di Cassazione nel 2019**, nuovamente chiamata a pronunciarsi sul punto, ritenendo il contrasto meritevole di stabile risoluzione, **ha rimesso** ex art. 374 c.p.c., comma 2, **alle Sezioni Unite, con ordinanza n. 33195 in data 16 dicembre 2019**, le seguenti questioni:

se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai "legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità.

se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.

se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.p.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.

Successivamente alla predetta ordinanza si segnala, nel solco della giurisprudenza dominante, la sentenza emessa dal **Tribunale di Savona del 4 gennaio 2021**: *"Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto (se non in presenza di specifiche indicazioni) delle sue eventuali disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità."*

Le **Sezioni Unite con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021** hanno riaffermato l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, così statuendo: *"Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c.,*

comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinuncia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione. L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa".... omissis...."la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli "eredi" designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria. Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali "eredi", sia applicabile una "regola di completamento" (semmai implicitamente approvata dalle parti, in difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell'attribuzione, un "rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria" (come si afferma nella sentenza n. 19210 del 2015). In forza della designazione degli "eredi" quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di

generalizzazione dall'art. 1298 c.c., comma 2 e dall'art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacché il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che per la sua parte", volgendo la propria attenzione all'attuazione del rapporto e non all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori".

Un'altra questione affrontata dalle Sezioni Unite – che qui si richiama per completezza – è la trasmissibilità della prestazione in favore dell'erede del beneficiario premorto (morto prima dell'assicurato ma dopo la sottoscrizione del contratto di assicurazione).

L'attribuzione del diritto "*iure proprio*" al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale "*la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente*", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, "*iure hereditatis*", e non "*iure proprio*", e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.

Dunque, con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo.

La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo e oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c.

Concludendo, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza, sopra citata, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

* La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto

proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

* La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "*eadem causa obligandi*", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.

* Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Polizza sulla vita a favore di "eredi legittimi o testamentari": principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite ultima modifica: 2021-07-02T08:30:34+02:00 da Daniela Riva

Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?

Inserisci la tua e-mail... *

Iscriviti

Iscrivendomi, accetto la [Privacy Policy](#) di Federnotizie.

Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la tua Inbox (o la cartella Spam), grazie!

AUTORE

[Daniela Riva](#)

Daniela Riva è notaio in Lecco con studio in Vicolo della Torre, 15. Avvocato del Foro di Lecco dal 2004 al 2013. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e diplomata in maturità classica presso il Liceo Classico "A. Manzoni" di Lecco.

Condividi:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[LinkedIn](#)

Argomenti simili:

[Ultima edizione cartacea] Il curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati a incapaci

Diritti ereditari e programmazione patrimoniale nella famiglia che cambia

Il notaio e il "patto di non pubblicazione" del testamento olografo

L'accesso ai dati *post mortem* su cloud: il commento all'ordinanza del Tribunale di Milano 2020/44578

Articolo pubblicato su Federnotizie: **<https://www.federnotizie.it>**

Indirizzo Web articolo: **<https://www.federnotizie.it/polizza-sulla-vita-a-favore-di-eredi-legittimi-o-testamentari-principi-di-diritto-dopo-la-recente-pronuncia-delle-sezioni-unite/>**

Copyright © 2020 Federnotizie. Tutti i diritti riservati.